

**REGOLAMENTO (CE) N. 533/1999 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1999

**che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di questi paesi l'accesso al frumento tenero panificabile visto l'attuale contesto dei mercati a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che l'organismo di intervento tedesco dispone di scorte di frumento tenero panificabile; che è quindi possibile autorizzare la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dagli organismi suddetti, destinandola ai paesi ACP, che in modo da soddisfare i loro bisogni quantitativi è necessario che l'esportazione del frumento tenero aggiudicato verso i paesi destinatari venga effettuata entro il 31 agosto 1999.

considerando che, per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione, tassa o maggiorazione mensile; che occorre fissare speciali modalità per assicurare la rego-

larità delle operazioni e i controlli relativi; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/1999 <sup>(6)</sup>, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP indicati dal regolamento;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperta una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di frumento tenero panificabile, detenuto dall'organismo di intervento tedesco.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 200 000 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.
4. L'organismo di intervento interessato pubblica un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9. 1. 1999, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 19 del 26. 1. 1999, pag. 4.

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
  - peso specifico,
  - tenore di umidità,
  - indice di Hagberg,
  - percentuale di impurità e chicchi germinati,
  - tasso di proteine.

5. Esso pubblica detto bando di gara almeno due giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

#### Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

#### Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il giovedì 18 marzo 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale scade ogni giovedì successivo, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 30 aprile 1999.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento tedesco.

#### Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

- l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può verteere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra aprile 1999 e agosto 1999. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;
- sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato.

#### Articolo 5

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione né alcuna maggiorazione mensile.

2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 31 luglio 1999.

3. Il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

#### Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,
- un punto percentuale per il tasso di proteine,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(1)</sup>

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale;
- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dopo la richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui

quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine massimo di un mese dalla data della domanda di sostituzione chiesta dall'aggiudicatario, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro.

Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il ritiro deve aver luogo entro il 31 luglio 1999. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.

#### Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 50 EUR per tonnellata, di cui un importo di 15 EUR per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 35 EUR per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(2)</sup>:

- l'importo di 15 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità,

- l'importo di 35 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 EUR/10 t per giorno di ritardo.

Tale indennizzo non è a carico del FEAOG.

#### Articolo 9

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento e in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione, e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5 devono recare la menzione:

- Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) n.º 533/1999.
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift bestemt for (navnet på det eller de pågældende AVS-lande), forordning (EF) nr. 533/1999.
- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten), Verordnung (EG) Nr. 533/1999.
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου προοριζόμενος για (όνομα της χώρας ΑΚΕ ή των χωρών ΑΚΕ), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/1999.
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 533/1999.
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni à taxe, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) n.º 533/1999.
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione o di tassa, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 533/1999.
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 533/1999.
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição, ou imposição destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) n.º 533/1999.
- Interventioleipävehnä, jolle ei makseta vientitukea eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on (AKT-maan nimi tai AKT-maiden nimet), asetus (EY) N:o 533/1999.
- Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller avgift avsett för (AVS-statens eller AVS-staternas namn), förordning (EG) nr 533/1999.

#### Articolo 10

1. L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in modo conforme allo schema che figura nell'allegato III e ai numeri indicati nell'allegato IV.

2. Esso informa mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania Mali Niger Senegal Gambia Guinea Bissau Guinea Capo Verde Sierra Leone Liberia Costa d'Avorio Ghana Togo	Ciad Centrafrica Benin Camerun Guinea Equatoriale São Tomé e Príncipe Gabon Congo Repubblica democratica del Congo Ruanda Burundi Burkina Faso	Seicelle Comore Madagascar Maurizio Angola Zambia Malawi Mozambico Namibia Botswana Zimbabwe Lesotho Swaziland Gibuti Etiopia Eritrea

## ALLEGATO II

(tonnellate)

Regioni di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	120 000
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	25 000
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	17 000
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	38 000

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco**

(Regolamento (CE) n. 533/1999)

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Prezzo di offerta (in EUR/t) (1)	Abbuoni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le riduzioni relativi alla partita a cui si riferisce l'offerta.

*ALLEGATO IV*

I numeri da utilizzare a Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI/C/1:

— per telex: 22037 AGREC B,  
22070 AGREC B (caratteri greci)— per telefax: 296 49 56,  
295 25 15.

## ALLEGATO V

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 533/1999]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di frumento di qualità perfetta — Altri